

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2548

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORET, BROCCA, CASTIGLIONE, PISONI,
SANTUZ, SCOVACRICCHI**

Presentata il 22 novembre 1978

Tutela del titolo di istruttore nazionale di alpinismo,
di sci alpinismo e di speleologia

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di dare appropriata regolamentazione e idoneo riconoscimento, nell'ambito dell'ordinamento dello Stato, all'insegnamento dell'alpinismo, scaturisce da una serie di considerazioni di vario ordine e, in via primaria, dalla constatazione che, in questi anni, si è verificato un notevole, progressivo aumento della frequenza della montagna. Il fenomeno si ricollega certamente all'esigenza sempre più sentita di un riavvicinamento al mondo della natura, ma non va dimenticato che la montagna presenta insidie e pericoli sconosciuti o sottovalutati dai principianti e dagli inesperti. Di qui la necessità di sensibilizzare gli appassionati e, in particolare i giovani, sull'importanza di avvicinarsi all'alpinismo con una adeguata preparazione tecnica, idonea a limitare i rischi e a consentire di conoscere ed apprezzare il mondo della montagna.

A questo problema, il Club alpino italiano, depositario da oltre un secolo di tutto il patrimonio alpinistico nazionale di uomini e di opere, è sempre stato particolarmente sensibile!

L'insegnamento delle tecniche alpinistiche, mediante l'istituzione di corsi e scuole e la formazione di istruttori di alpinismo, data da oltre 40 anni e costituisce un settore funzionalmente e modernamente organizzato che consente, a circa 300 istruttori nazionali di alpinismo e di sci alpinismo, di svolgere una preziosa opera di preparazione tecnica e culturale in circa 150 corsi che ogni anno vengono svolti in Italia.

Sotto il profilo che attiene più propriamente al pubblico interesse, va rilevato che i programmi di insegnamento non si limitano alle materie puramente tecniche, ma danno ampio spazio ad argomenti rivolti a far meglio conoscere l'ambien-

te della montagna, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e alla tutela del territorio alpino.

Ne conseguono benefiche influenze che contribuiscono, in modo incisivo, a rafforzare l'azione che lo Stato ha intrapreso per educare i cittadini ad apprezzare e a rispettare le bellezze naturali del nostro Paese.

Tale collaudata organizzazione, disciplinata da appositi regolamenti, non abbisogna di una nuova e dettagliata regolamentazione, ma solo di un riconoscimen-

to da parte dello Stato che valga ad attribuire la opportuna tutela giuridica.

Onorevoli colleghi, riteniamo infine che la indiscussa competenza del CAI garantisca l'assoluta serietà della preparazione tecnica e culturale degli allievi e, affidando ad esso lo svolgimento dei corsi, regolamentati secondo le prescrizioni dell'articolo 3 della proposta di legge, sollevi tra l'altro lo Stato dall'onere di dar vita ad organismi *ad hoc* che, per attività consimili, si sono rivelati di scarsa efficienza ed operatività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'elenco degli istruttori nazionali di alpinismo, sci alpinismo e speleologia.

L'elenco è tenuto dal Club alpino italiano sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

ART. 2.

L'iscrizione all'elenco costituisce autorizzazione per l'insegnamento delle tecniche dell'alpinismo, dello sci alpinismo e della speleologia.

Per ottenere l'iscrizione è necessario che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) aver compiuto il 25° anno di età;
- 3) avere il godimento dei diritti civili;
- 4) essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica e didattica, nelle rispettive discipline, rilasciato dal Club alpino italiano e conseguito dopo apposito esame sostenuto a conclusione del corso di qualificazione organizzato dal Club alpino italiano.

ART. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Club alpino italiano redige il regolamento nel quale verranno specificati:

1) le attribuzioni, i diritti e i doveri degli istruttori;

2) i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e di frequenza del corso di qualificazione, previsto dall'articolo 2, le prove dell'esame finale di idoneità;

3) i fatti che comportano la sospensione e la cancellazione dall'elenco.

Il regolamento è approvato con decreto del Ministro del turismo e spettacolo.

ART. 4.

In via transitoria possono essere iscritti all'elenco di cui all'articolo 1 coloro che sono in possesso del titolo di istruttore nazionale di alpinismo, sci alpinismo e speleologia rilasciato dal CAI in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge e sempreché ricorrano gli altri requisiti elencati nell'articolo 2.